COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1963

relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune applicabile allo zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido, della voce 17.01

(63/629/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che per la campagna 1963 il raccolto di barbabietole da zucchero è insufficiente in taluni paesi della Comunità e che, quindi, esiste una penuria di zucchero in tali paesi ;

Considerando che è ancora impossibile stabilire se le disponibilità di zucchero nella Comunità saranno sufficienti per sopperire al suo fabbisogno fino alla campagna 1964 ;

Considerando che, stando così le cose, è nell'interesse della Comunità che il dazio della tariffa doganale comune per lo zucchero di barbabietola e di canna allo stato solido, della voce 17.01, sia del tutto sospeso per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabile allo zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido, della voce 17.01, è sospeso totalmente fino al 31 marzo 1964.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. W. BIESHEUVEL